

BREMBO N.V.

**STATUTO DI DIRITTO OLANDESE
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL
27.07.2023**



TESTO CONTINUO STATUTO BREMBO N.V.

STATUTO

Il presente documento è una traduzione in lingua italiana di un documento originale predisposto in lingua olandese. In caso di disallineamenti tra le due versioni, la versione in lingua olandese prevarrà

SEZIONE 1. DEFINIZIONI

Articolo 1. Definizioni e Interpretazione.

1.1. Nel presente Statuto, i seguenti indicati di seguito hanno il seguente significato:

- a. **AFM**: autorità olandese per i mercati finanziari (*Stichting Autoriteit Financiële Markten*);
- b. **Amministratore Esecutivo**: un membro del Consiglio di Amministrazione nominato come amministratore esecutivo;
- c. **Amministratore Non Esecutivo**: un membro del Consiglio di Amministrazione nominato come amministratore non esecutivo della Società;
- d. **Amministratore**: membro del Consiglio di Amministrazione e si riferisce sia a un amministratore esecutivo che a un amministratore non esecutivo;
- e. **Assemblea di Categoria**: assemblea dei titolari di una particolare categoria di Azioni, di cui all'Articolo 41.1;
- f. **Assemblea Generale** (*algemene vergadering*): l'organo composto dagli Azionisti e da tutte le altre persone con diritto di intervento o l'assemblea in cui si riuniscono gli Azionisti e tutte le altre persone con diritto di intervento;
- g. **Attuale Presidente Emerito**: come definito all'Articolo 21.9;
- h. **Azione a Voto Speciale A**: un'azione a voto speciale A indicata come tale all'Articolo 5.2;
- i. **Azione a Voto Speciale B**: un'azione a voto speciale B, indicata come tale all'Articolo 5.2;
- j. **Azione a Voto Speciale C**: un'azione a voto speciale C, indicata come tale all'Articolo 5.2;
- k. **Azione a Voto Speciale D**: un'azione a voto speciale D indicata come tale all'Articolo 5.2;
- l. **Azione a Voto Speciale E**: un'azione a voto speciale E indicata come tale all'Articolo 5.2;
- m. **Azione a Voto Speciale F**: un'azione a voto speciale F indicata come tale all'Articolo 5.2;
- n. **Azione a Voto Speciale G**: un'azione a voto speciale G indicata come tale all'Articolo 5.2;
- o. **Azione a Voto Speciale H**: un'azione a voto speciale H indicata come tale all'Articolo 5.2;
- p. **Azione a Voto Speciale I**: un'azione a voto speciale I indicata come tale all'Articolo 5.2;
- q. **Azione a Voto Speciale**: un'azione a voto speciale indicata come tale nell'Articolo

- 5.2. Salvo il caso in cui sia diversamente specificato, la definizione include un'Azione a voto speciale di qualsiasi categoria;
- r. **Azione Ordinaria:** un'azione ordinaria indicata come tale nell'Articolo 5.2;
 - s. **Azione:** un'azione rappresentativa del capitale della Società. Salvo il caso in cui sia diversamente specificato, include un'Azione di qualsiasi categoria;
 - t. **Azionista:** il titolare di una o più Azioni;
 - u. **Bilanci Annuali:** i bilanci annuali della Società di cui all'articolo 2:361 del DCC;
 - v. **Certificati di Deposito:** certificati di deposito delle Azioni (*certificaten van aandelen*);
 - w. **Comitato di Indirizzo Strategico:** come definito all'Articolo 21.4;
 - x. **Conflitto di Interessi** (*tegenstrijdig belang*): un interesse personale diretto o indiretto in conflitto con l'interesse della Società e della sua attività;
 - y. **Consiglio di Amministrazione** (*bestuur*): il Consiglio di Amministrazione della Società;
 - z. **DCC** (*BW*): il Codice civile olandese (*Burgerlijk Wetboek*);
 - aa. **DFSA** (*Wft*): la legge olandese sulla vigilanza finanziaria (*Wet op het financieel toezicht*);
 - bb. **Diritto di Intervento** (*vergaderrecht*): il diritto di partecipare e di intervenire all'Assemblea Generale, di persona o per mezzo di una delega autorizzata per iscritto;
 - cc. **Controllata:** soggetto giuridico di cui all'articolo 2:24a DCC;
 - dd. **Gruppo:** la Società e le sue Controllate e per **Società del Gruppo** si intende una qualsiasi di esse;
 - ee. **Lead Non-Executive Director:** l'Amministratore non esecutivo designato come *lead Non-Executive director* della Società ai sensi dell'Articolo 18.4;
 - ff. **Organo** (*orgaan*): termine che si applica al Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea di Categoria o all'Assemblea Generale;
 - gg. **Record Date:** la data indicata all'articolo 38.2;
 - hh. **Registro Loyalty:** come definito nell'Articolo 15.4; esperti
 - ii. **Regolamenti:** le regole di quotazione e/o i requisiti di quotazione emessi dai gestori dei mercati regolamentati in cui le Azioni sono quotate e negoziate di volta in volta;
 - jj. **Regolamento del Consiglio di Amministrazione:** il regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di cui all'Articolo 20;
 - kk. **Revisore Indipendente:** un revisore contabile qualificato (*registeraccountant*) o un altro esperto di cui all'articolo 2:393 comma 1 del DCC o una società di revisione;
 - ll. **Riserva di Capitale Speciale:** la riserva (*riserva statutaria*) di cui all'Articolo 16.4;
 - mm. **Segretario:** il segretario della Società nominato ai sensi dell'Articolo 18.6;
 - nn. **Sistema di Gestione Accentrata Ordinario:** qualsiasi sistema di registrazione nel paese in cui le Azioni sono quotate di volta in volta;
 - oo. **Società:** la società la cui organizzazione interna è disciplinata dal presente Statuto;
 - pp. **Statuto:** lo statuto della Società, come di volta in volta modificato;
 - qq. **Termini e Condizioni:** come definiti all'Articolo 16.2;
 - rr. **Vicepresidente:** come definito all'Articolo 18.4.
- 1.2. Inoltre, i termini non utilizzati al di fuori dell'ambito di applicazione di un determinato Articolo devono ritenersi definiti nell'Articolo interessato.
- 1.3. I termini definiti al singolare hanno un corrispondente significato al plurale.

- 1.4. Per comunicazione **in forma scritta** si intende una comunicazione inviata tramite lettera, telefax, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica, a condizione che la relativa comunicazione o documento sia leggibile e riproducibile, e il termine **scritto** deve essere interpretato di conseguenza.
- 1.5. I riferimenti nel presente Statuto all'assemblea degli Azionisti di una particolare categoria di Azioni saranno intesi come all'organo della Società costituito dai detentori di Azioni della categoria in questione o (a seconda dei casi) all'assemblea degli Azionisti della relativa categoria (o i loro rappresentanti) e altri soggetti aventi diritto di intervento.
- 1.6. Salvo che il contesto richieda diversamente, i termini e le espressioni contenuti e non altrimenti definiti nel presente Statuto hanno lo stesso significato di cui al DCC. I riferimenti alla legge contenuti nel presente Statuto sono riferimenti alle disposizioni della normativa olandese nella sua versione vigente.

SEZIONE 2. DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E OGGETTO SOCIALE.

Articolo 2. Denominazione.

- 2.1. Il nome della Società è: **Brembo N.V.**

Articolo 3. Sede Sociale.

- 3.1. La sede sociale della Società è ad Amsterdam.
- 3.2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'apertura e la chiusura di succursali, agenzie, impianti, magazzini e sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Articolo 4. Oggetto sociale.

- 4.1. L'oggetto sociale della Società è l'esercizio – diretto e/o indiretto, attraverso l'assunzione di partecipazioni in attività ed imprese, sia in Italia che al di fuori dell'Italia e/o attraverso le proprie Controllate e investimenti in Italia ed all'estero di quanto segue:
 - a. tutte le attività industriali e tecnologiche, ivi comprese studio, progettazione, prototipazione, testing, design, sviluppo, applicazione, produzione, montaggio, vendita e/o distribuzione di parti e/o componenti e/o accessori di qualsiasi tipo (ivi compresi, a titolo esemplificativo, parti e/o componenti meccaniche e/o elettriche e/o elettroniche e/o mecatroniche relativi a modulo lato ruota, freni, materiale d'attrito, ruote, fuselli, pneumatici, sospensioni, ammortizzatori, centraline elettroniche, sensori, attuatori, rilevatori, componenti robotizzati, ecc.) destinati a qualsiasi mezzo di trasporto (anche non su gomma) di cose, beni e/o persone (vi compresi i veicoli a quattro, tre, due ruote, veicoli autonomi per trasporti di cose, beni e/o persone, monopattini, veicoli di nuova concezione tecnologica) ivi compresi, a titolo esemplificativo, ogni tipo di mezzo di trasporto con ogni tipo di propulsione a combustione, elettrica, elettronica, manuale, fisica, basata su energie alternative di ogni tipo, nonché ai mezzi di trasporto autonomi e/o connessi e/o ad ogni tipo di mezzo di trasporto innovativo che dovesse essere sviluppato in futuro tramite l'utilizzo di nuove tecnologie; il tutto per utilizzo stradale, marino, aeronautico, ferroviario e nel settore di competizioni sportive di qualsiasi genere connesse ai suddetti mezzi di trasporto. Ciò nell'ambito di ogni tipo di mercato a livello globale e verso ogni categoria di consumatore/utente (ivi compresi, a titolo esemplificativo, i mercati industriali e retail, tra cui il mercato dei produttori di apparecchiature originali (OEM), il mercato dei fornitori di apparecchiature originali (OES) e i mercati *after market*).

- b. Con riferimento ai prodotti, beni e mercati sopra indicati, la Società svolge anche le seguenti attività e servizi:
- (i) l'esecuzione di servizi di consulenza a terze parti (nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente), ivi inclusi, a titolo esemplificativo, servizi di consulenza ingegneristica, elaborazione di software, algoritmi, sistemi di intelligenza artificiale ed esecuzione di prove, test, simulazioni di ogni tipo;
 - (ii) lo studio, progettazione, sviluppo, produzione, acquisto, vendita, concessione e/o ottenimento in licenza anche verso e/o da terze parti (nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente) di ogni tipo di software, database, data analytics, algoritmi, sistemi di intelligenza artificiale, infrastrutture e/o nuove tecnologie, dati di ogni tipo (c.d. Big Data), piattaforma per l'analisi aggregata di dati riferite a quanto precede, ivi inclusi dati e/o informazioni generati dall'attività della Società o dai propri prodotti e/o servizi;
 - (iii) l'utilizzo e lo stoccaggio di banche dati proprietarie e/o di terzi anche smaterializzate, anche tramite le c.d. modalità "cloud" (purché sempre nel rispetto delle normative vigenti);
 - (iv) lo sviluppo, elaborazione, utilizzo, acquisto e commercializzazione di piattaforme informatiche proprietarie e non (anche assunte e/o concesse in licenza) per l'esecuzione di ogni attività "on line" consentita dalla legislazione vigente (comprese le c.d attività di "subscription");
 - (v) lo svolgimento di studi e ricerche in proprio o in collaborazione con enti, università, centri di ricerca italiani e internazionali; e
 - (vi) la costituzione e/o l'acquisizione di partecipazioni societarie in "start-up" innovative, anche attraverso iniziative di Corporate Venture Capital.
- c. La fusione di leghe leggere e di metalli in genere, la realizzazione di impianti per la realizzazione di nuovi materiali e/o nuovi componenti, anche elettronici e/o basati sull'elaborazione dei c.d. "sistemi intelligenti" e/o sull'elaborazione di software proprietario, destinati ai mezzi di trasporto sopra indicati;
- d. la produzione, commercializzazione, licenza (attiva e/o passiva) e vendita di ogni tipo di bene di consumo (tra cui a titolo esemplificativo abbigliamento, accessori, bevande, oggetti, merchandising, giochi elettronici, ecc.), il cui design, stile, performance, gusto, visibilità, estetica, utilizzo, percezione, utilità, ecc., siano in grado di trasferire i valori di Brembo e quindi dei marchi di proprietà di Brembo e/o delle sue controllanti e/o controllate e/o partecipate in qualsiasi parte del mondo;
- e. la produzione, commercializzazione, licenza (attiva e/o passiva) e vendita di abbigliamento sportivo e non, e altri accessori di qualsiasi tipo caratterizzati dalla notorietà del "brand" Brembo;
- f. la fornitura e/o licenza (attiva e/o passiva) ad imprese controllanti e/o controllate e/o partecipate, nonché ad altre imprese terze e ad enti pubblici e privati e terzi in genere, di servizi e/o di consulenze aventi ad oggetto le attività di cui agli altri punti del presente articolo;
- g. acquisire, gestire e cedere diritti di proprietà industriale e intellettuale che favoriscano lo scopo della Società;
- h. l'organizzazione, a favore di imprese controllanti e/o controllate e/o partecipate o di altre imprese, nonché di enti pubblici e privati o di terzi in genere, di corsi, seminari e

- convegni ovunque nel mondo; la stampa e la diffusione di libri, dispense, bollettini tecnici, in qualsiasi forma e/o con l'utilizzo di qualsiasi tecnologia disponibile, finalizzati alla formazione e informazione nell'ambito dei settori di attività compresi nel presente articolo;
- i. la funzione di direzione, coordinamento e controllo nei confronti delle controllate e/o delle partecipate, fornendo tutte le attività di supporto e coordinamento organizzativo, tecnico, gestionale e finanziario ritenute opportune, in conformità con le disposizioni di legge, anche fiscale, applicabili nei paesi in cui la Società, le controllate e/o collegate e/o partecipate, direttamente e/o indirettamente, operano;
 - j. lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività di natura industriale, finanziaria o commerciale, nonché lo svolgimento di tutto ciò che è accessorio od utile a quanto sopra, nel senso più ampio del termine.
- 4.2. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, societarie, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. La Società può inoltre prestare avalli, fideiussioni, fornire garanzie per i debiti e le altre obbligazioni della Società, delle altre Società del Gruppo e di terzi e vincolare in solido la Società o il suo patrimonio per i debiti e le altre obbligazioni della Società, delle altre Società del Gruppo e di terzi.
- 4.3. La Società può, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese o partnership di qualsiasi genere, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile. Senza limitazioni di quanto precede, la Società potrà procedere all'eventuale costituzione di una società di assicurazione e/o di riassicurazione ovvero all'acquisizione di una partecipazione di controllo o totalitaria in tali società, allo scopo di gestire nell'ambito del Gruppo e di finanziare i rischi della Società e/o di imprese controllate e/o partecipate non trasferiti al mercato assicurativo.
- 4.4. La Società può ricevere finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente, nonché prestare e ricevere finanziamenti a e da società del Gruppo, prestare fideiussioni, avalli e garanzie reali e personali a favore dei Soci ed anche di terzi, purché tali attività e operazioni non siano effettuate professionalmente nei confronti del pubblico e siano sempre necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
- 4.5. La Società può inoltre emettere obbligazioni, anche convertibili, con delibera degli amministratori a norma e con le modalità di legge.
- 4.6. Restano tassativamente esclusi dall'oggetto sociale, e la Società si asterrà dal loro esercizio, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, la prestazione di servizi di investimento, l'attività di gestione collettiva del risparmio, l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari, nonché ogni altro servizio e attività che siano da considerarsi riservati ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In ogni caso, la Società può anche raccogliere risparmio presso i propri dipendenti, purché l'ammontare della raccolta sia contenuto entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

SEZIONE 3. CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale Autorizzato e Azioni.

- 5.1. Il capitale autorizzato della Società ammonta a sedicimilionicentotasettantaduemila cinquecento euro (€ 16.172.500).
- 5.2. Il capitale autorizzato è suddiviso nelle seguenti categorie di azioni:
- a. Cinquecento milioni (500.000.000) di Azioni Ordinarie, del valore nominale di un centesimo di euro (0,01 euro) ciascuna;
 - b. Cento milioni (100.000.000) di Azioni a Voto Speciale A, del valore nominale di un centesimo di euro (0,01 euro) ciascuna;
 - c. Duecento milioni (200.000.000) di Azioni a Voto Speciale B, del valore nominale di due centesimi di euro (0,02 euro) ciascuna;
 - d. Duecento milioni (200.000.000) di Azioni a Voto Speciale C, del valore nominale di tre centesimi di euro (0,03 euro) ciascuna;
 - e. Un milione (1.000.000) di Azioni a Voto Speciale D, del valore nominale di quattro centesimi di euro (0,04 euro) ciascuna;
 - f. Cinquecento mila (500.000) di Azioni a Voto Speciale E, del valore nominale di cinque centesimi di euro (0,05 euro) ciascuna;
 - g. Cinquecento mila (500.000) di Azioni a Voto Speciale F, del valore nominale di sei centesimi di euro (0,06 euro) ciascuna;
 - h. Cinquecento mila (500.000) di Azioni a Voto Speciale G, del valore nominale di sette centesimi di euro (0,07 euro) ciascuna;
 - i. Duecentocinquanta mila di (250.000) Azioni a Voto Speciale H, del valore nominale di otto centesimi di euro (0,08 euro) ciascuna;
 - j. Duecentocinquanta mila di (250.000) Azioni a Voto Speciale I, del valore nominale di nove centesimi di euro (0,09 euro) ciascuna.
- 5.3. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare di volta in volta ulteriori categorie di azioni, comprese le azioni di categoria privilegiata *senior* o *junior* che danno diritto a ricevere i dividendi prima che gli stessi siano corrisposti a titolari di Azioni Ordinarie, a condizione che la nuova categoria di Azioni e le relative condizioni siano prima inserite nello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può prendere la suddetta decisione solo dopo aver ottenuto un'approvazione da parte dell'Assemblea Generale che (i) autorizzi il Consiglio di Amministrazione a prendere tale decisione e (ii) modifichi di conseguenza il presente Statuto. Una modifica del presente Statuto che autorizzi una nuova categoria di Azioni e l'emissione di Azioni di qualsiasi categoria attuale o futura non richiederà l'approvazione di alcun gruppo o categoria di Azionisti.
- 5.4. Tutte le Azioni saranno nominative. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che, ai fini della negoziazione e del trasferimento di Azioni presso una borsa valori estera, le Azioni siano registrate nel Sistema di Gestione Accentrata Ordinario, in conformità ai requisiti della relativa borsa valori estera di riferimento.

Articolo 6. Delibera di Emissione di Azioni; Condizioni di Emissione.

- 6.1. Il Consiglio di Amministrazione sarà l'organo societario competente per l'emissione di Azioni per un periodo di cinque (5) anni a partire dal ventiquattro aprile duemila ventiquattro. Tale competenza riguarda tutte le Azioni non emesse del capitale di volta in volta autorizzato della Società.

- 6.2. Dopo il periodo di cinque (5) anni di cui all'Articolo 6.1, le Azioni possono essere emesse mediante delibera dell'Assemblea Generale. Questa competenza riguarda tutte le Azioni non emesse del capitale di volta in volta autorizzato della Società, ad eccezione del caso in cui la competenza ad emettere Azioni sia attribuita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 6.3 del presente Statuto.
- 6.3. Le Azioni possono essere emesse in base a una delibera del Consiglio di Amministrazione, se e nella misura in cui il Consiglio di Amministrazione è designato in tal senso dall'Assemblea generale. Tale delega può essere attribuita ogni volta per un periodo massimo di cinque (5) anni e può essere prorogata ogni volta per un periodo massimo di cinque (5) anni. La delega deve stabilire il numero di Azioni di ciascuna categoria interessata che possono essere emesse mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. Una delibera dell'Assemblea Generale che designi il Consiglio di Amministrazione quale organo della Società autorizzato a emettere Azioni può essere revocata esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 6.4. Le precedenti disposizioni del presente Articolo si applicano per analogia all'assegnazione dei diritti di sottoscrizione delle Azioni, ma non si applicano all'emissione di Azioni a favore di un soggetto che eserciti il diritto, precedentemente concesso, di sottoscrivere Azioni.
- 6.5. L'organo della Società che delibera l'emissione delle Azioni deve stabilire il prezzo di emissione e ogni altra condizione di emissione nella delibera di emissione.

Articolo 7. Diritti di Opzione sulle Azioni Ordinarie.

- 7.1. In caso di emissione di Azioni Ordinarie, ciascun titolare di Azioni Ordinarie disporrà di diritti di opzione in misura proporzionale al numero complessivo delle proprie Azioni Ordinarie. Gli Azionisti non avranno diritti di opzione in relazione alle Azioni Ordinarie emesse a fronte di un conferimento non in denaro. Inoltre, l'Azionista non avrà diritti di opzione in relazione alle Azioni Ordinarie emesse a favore dei dipendenti della Società o di una Società del Gruppo.
- 7.2. Il Consiglio di Amministrazione sarà l'organo sociale competente a limitare o escludere i diritti d'opzione per un periodo di cinque (5) anni a partire da ventiquattro aprile duemila ventiquattro (24 aprile 2024). Dopo questo periodo di cinque (5) anni, per ogni singola emissione di Azioni ordinarie, i diritti di opzione potranno essere limitati o esclusi mediante delibera dell'Assemblea Generale. Tuttavia, qualora l'emissione di Azioni Ordinarie avvenga su delibera del Consiglio di Amministrazione, i diritti di opzione possono essere limitati o esclusi dalla delibera del Consiglio di Amministrazione se e nella misura in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato delegato a tal fine dall'Assemblea Generale. Le disposizioni di cui agli Articoli 6.2 e 6.3 si applicano in via analogica.
- 7.3. Se all'Assemblea Generale viene proposta la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione, la motivazione di tale proposta e la scelta del prezzo di emissione previsto devono essere indicate per iscritto nella proposta stessa.
- 7.4. Una delibera dell'Assemblea Generale avente ad oggetto (i) la limitazione o esclusione dei diritti di opzione, o (ii) la delega al Consiglio di Amministrazione quale organo della Società autorizzato a limitare o escludere i diritti di opzione, richiede la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, qualora all'assemblea sia rappresentata meno della metà del capitale emesso della Società.
- 7.5. Qualora siano attribuiti diritti di sottoscrizione di Azioni Ordinarie, i titolari di Azioni

Ordinarie disporranno di diritti di opzione in relazione a tali diritti; le precedenti disposizioni di cui al presente Articolo si applicano in via analogica. I titolari di Azioni Ordinarie non disporranno di alcun diritto di opzione in relazione ad Azioni Ordinarie emesse a favore di un soggetto che eserciti il diritto, precedentemente concesso, di sottoscrivere Azioni Ordinarie.

Articolo 8. Pagamento delle azioni.

- 8.1. All'emissione e di un'Azione Ordinaria, il suo intero valore nominale deve essere liberato, nonché l'ammontare del sovrapprezzo in caso di sottoscrizione dell'Azione Ordinaria a un prezzo più elevato, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2:80, comma 2, del DCC.
- 8.2. Il pagamento di un'Azione deve essere effettuato in denaro, nella misura in cui non sia stato concordato alcun conferimento in altra forma.
- 8.3. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida in tal senso, le Azioni Ordinarie possono essere emesse a carico di eventuali riserve, ad eccezione della Riserva di Capitale Speciale.
- 8.4. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a stipulare atti giuridici relativi a conferimenti non in denaro e gli altri atti giuridici di cui all'articolo 2:94 del DCC senza la previa approvazione dell'Assemblea Generale.
- 8.5. I pagamenti per le Azioni e i conferimenti non in denaro sono inoltre soggetti alle disposizioni degli articoli 2:80, 2:80a, 2:80b e 2:94b del DCC.

Articolo 9. Pubblicazione della delibera di Emissione delle Azioni.

- 9.1. Entro otto (8) giorni dall'adozione di una delibera che preveda l'emissione di Azioni, la delega al Consiglio di Amministrazione per l'emissione di Azioni, la limitazione o l'esclusione dei diritti di opzione o la delega al Consiglio di Amministrazione per la limitazione o l'esclusione dei diritti di opzione, il Consiglio di Amministrazione dovrà depositare il testo completo della delibera presso l'ufficio del registro delle imprese olandese.
- 9.2. Entro otto (8) giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione comunicherà all'ufficio del registro delle imprese olandese qualsiasi emissione di azioni avvenuta nel trimestre precedente, indicando il numero di azioni emesse.
- 9.3. Se è stato effettuato un deposito in tal senso presso l'AFM ai sensi del capitolo 5.3 del DFSA, gli obblighi del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 9.2 si considerano adempiuti.

Articolo 10. Azioni Proprie.

- 10.1. La Società non può sottoscrivere Azioni proprie di nuova emissione.
- 10.2. La Società ha il diritto di acquistare Azioni proprie interamente liberate o Certificati di Deposito delle Azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
- 10.3. L'acquisizione a titolo oneroso è consentita esclusivamente se l'Assemblea Generale ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad agire in tal senso. Tale autorizzazione sarà valida per un periodo non superiore a diciotto mesi. L'Assemblea Generale deve stabilire nell'autorizzazione il numero di Azioni, o di Certificati di Deposito delle Azioni, che possono essere acquistate/i, le modalità di acquisto e i limiti entro i quali deve essere fissato il prezzo.
- 10.4. La Società può, senza l'autorizzazione da parte dell'Assemblea Generale, acquistare

Azioni proprie al fine di trasferire tali Azioni ai dipendenti della Società o di una Società del Gruppo nell'ambito di un piano applicabile a tali dipendenti, a condizione che tali Azioni siano quotate su un mercato regolamentato.

- 10.5. L'Articolo 10.3 non si applica alle Azioni o ai Certificati di Deposito delle Azioni che la Società acquisisce a titolo di successione universale.
- 10.6. Non possono essere esercitati diritti di voto in relazione a qualsiasi Azione propria detenuta dalla Società o da una Controllata, a meno che:
- a. le Azioni siano gravate da un diritto di usufrutto o da un pegno a favore di un soggetto diverso dalla Società o da una Controllata della Società;
 - b. i diritti di voto connessi a tali azioni spettino a tale altra parte; e
 - c. il diritto di usufrutto o il pegno sia stato costituito da un soggetto diverso dalla Società o dalla Controllata della Società prima che le Azioni appartenessero alla Società o a tale Controllata.
- 10.7. La Società è autorizzata ad alienare le Azioni proprie, o i Certificati di Deposito delle Azioni proprie, ai sensi di una delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 10.8. Le azioni proprie e i Certificati di Deposito sono inoltre soggetti alle disposizioni degli articoli 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d e 2:118 del DCC.

Articolo 11. Riduzione del capitale sociale.

- 11.1. L'Assemblea Generale può deliberare la riduzione del capitale sociale emesso:
- a. mediante annullamento delle Azioni; o
 - b. mediante riduzione del valore nominale delle Azioni, modificando il presente Statuto. Le Azioni oggetto di tale delibera devono essere ivi indicate e devono essere previste disposizioni per l'attuazione di tale delibera.
- 11.2. La delibera di annullamento di Azioni può riguardare esclusivamente:
- a. le Azioni detenute dalla Società stessa o di cui essa detiene i Certificati di Deposito; oppure
 - b. tutte le azioni di una determinata categoria.
- L'annullamento di tutte le Azioni di una particolare categoria richiederà la previa approvazione dell'assemblea dei titolari delle Azioni della categoria interessata.
- 11.3. La riduzione del valore nominale delle Azioni, con o senza rimborso, deve essere effettuata per il medesimo importo con riferimento a tutte le Azioni. Sarà possibile derogare a tale previsione in modo da operare una distinzione tra categorie di Azioni. In tal caso, ai fini della riduzione del valore nominale delle Azioni di una certa categoria sarà necessaria la previa approvazione dell'assemblea dei titolari delle Azioni della categoria interessata.
- 11.4. La riduzione del capitale emesso della Società è inoltre soggetta alle disposizioni degli articoli 2:99 e 2:100 del DCC.

Articolo 12. Trasferimento delle Azioni.

- 12.1. Il trasferimento dei diritti che un Azionista detiene in relazione alle Azioni registrate nel Sistema di Gestione Accentrata Ordinario deve avvenire in conformità alle disposizioni della normativa applicabile al Sistema di Gestione Accentrata Ordinario di riferimento.
- 12.2. Il trasferimento di Azioni non registrate nel Sistema di Gestione Accentrata Ordinario richiede un apposito atto destinato a tale scopo e, salvo il caso in cui la Società stessa sia

parte di tale atto giuridico, il riconoscimento scritto del trasferimento da parte della Società. Tale riconoscimento deve essere effettuato nell'atto di trasferimento, ovvero in una dichiarazione separata avente data certa di riconoscimento dell'atto di trasferimento, ovvero in una copia o in un estratto dello stesso sottoscritto come copia conforme da un notaio o dal cessionario. La notifica ufficiale di tale atto o di tale copia o estratto alla Società è parificata al riconoscimento.

- 12.3. Il trasferimento delle Azioni dal Sistema di Gestione Accentrata Ordinario è soggetto alle limitazioni contenute nelle disposizioni della normativa applicabili al relativo Sistema di Gestione Accentrata Ordinario ed è inoltre soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13. Usufrutto e Pegno sulle Azioni.

- 13.1. Fermo quanto previsto all'Articolo 16.8, è possibile concedere un diritto di usufrutto o un pegno sulle Azioni.
- 13.2. I diritti di voto inerenti alle Azioni gravate da un diritto di usufrutto spettano all'Azionista. Tuttavia, fermo restando quanto precede, i diritti di voto spetteranno all'usufruttuario qualora sia previsto nell'atto di costituzione del diritto di usufrutto e qualora l'usufruttuario sia un soggetto a cui le Azioni possano essere liberamente trasferite. Se l'usufruttuario è un soggetto a cui le Azioni non possono essere liberamente trasferite, esso avrà diritto di voto esclusivamente qualora sia previsto nell'atto di costituzione dell'usufrutto e tale disposizione sia approvata dall'Assemblea Generale. Se un altro soggetto è surrogato nei diritti dell'usufruttuario, il trasferimento del diritto di voto è approvato dall'Assemblea Generale.
- 13.3. I diritti di voto connessi alle Azioni gravate da un diritto di pegno spettano all'Azionista. Tuttavia, fermo restando quanto precede, i diritti di voto spetteranno al creditore pignoratizio qualora sia previsto nell'atto di costituzione del pegno e qualora il creditore pignoratizio sia un soggetto a cui le Azioni possano essere liberamente trasferite. Se il creditore pignoratizio è un soggetto a cui le Azioni non possono essere liberamente trasferite, esso avrà il diritto di voto esclusivamente qualora sia previsto nell'atto di costituzione del pegno e tale disposizione sia approvata dall'Assemblea Generale. Se un altro soggetto è surrogato nei diritti del creditore pignoratizio, avrà diritto di voto solo se l'Assemblea Generale approverà il trasferimento del diritto di voto.
- 13.4. Gli Azionisti che, in virtù di un diritto di usufrutto o di un pegno, non abbiano diritto di voto hanno il Diritto di Intervento.
I titolari di un diritto di usufrutto o di un pegno senza diritto di voto non hanno il Diritto di Intervento.
I titolari di un diritto di usufrutto o di un pegno con diritto di voto hanno il Diritto di Intervento.
- 13.5. Le disposizioni di cui Articolo 12 si applicano anche alla costituzione o alla cessione di un diritto di usufrutto o di un diritto di pegno su un'Azione. Un diritto di pegno sulle Azioni può essere costituito anche senza riconoscimento o notifica ufficiale alla Società. In tal caso si applicherà, *mutatis mutandis*, l'articolo 3:239 del DCC, a condizione, tuttavia, che la comunicazione di cui al comma 3 di tale articolo sia sostituita da una conferma o da una notifica ufficiale alla Società.

Articolo 14. Certificati di Deposito.

- 14.1. I titolari di Certificati di Deposito non avranno alcun Diritto di Intervento, a meno che la Società non conceda espressamente tali diritti, in base a una delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 14.2. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a prendere i provvedimenti che ritiene opportuni per consentire alle Azioni di essere rappresentate e scambiate con Certificati di Deposito.

Articolo 15. Registro degli Azionisti, compreso il Registro Loyalty.

- 15.1. La Società deve tenere un registro degli Azionisti. Il registro può essere composto da varie parti che possono essere conservate in luoghi diversi e ciascuna può essere conservata in più copie e in più luoghi, in base a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Una parte del registro può essere conservata al di fuori dei Paesi Bassi per soddisfare i requisiti di legge esteri o i Regolamenti.
- 15.2. I titolari di Azioni sono tenuti a fornire per iscritto alla Società il proprio nominativo e indirizzo (e-mail) se e quando richiesto ai sensi dei requisiti di legge e della normativa applicabile alla Società. I nominativi e gli indirizzi e, se del caso, gli altri dati di cui all'articolo 2:85 del DCC, saranno iscritti nel registro degli Azionisti. Salvo prova contraria, l'indicazione di un indirizzo e-mail da parte di un titolare di Diritti di Intervento alla Società costituirà prova del consenso di tale Azionista all'invio di comunicazioni allo stesso tramite posta elettronica.
- 15.3. Per quanto riguarda i rapporti tra la Società e i suoi Azionisti, il domicilio di ciascun Azionista sarà quello indicato nel registro degli azionisti.
- 15.4. I titolari di Azioni Ordinarie che abbiano richiesto di poter ricevere Azioni a Voto Speciale, in conformità con i Termini e Condizioni, saranno iscritti in una parte separata del registro degli azionisti ("**Registro Loyalty**") con i loro nominativi, indirizzi, la data di iscrizione, il numero totale di Azioni Ordinarie in relazione alle quali è stata effettuata la richiesta e, una volta emesse, il numero complessivo e la categoria delle Azioni a Voto Speciale detenute.
- 15.5. Nella misura in cui ciò sia richiesto dai Regolamenti, dalle leggi e/o dalla normativa applicabili e previa notifica da parte dell'Azionista interessato, il Consiglio di Amministrazione consentirà alle autorità incaricate della supervisione e/o della negoziazione di titoli presso un mercato regolamentato di ispezionare il registro degli Azionisti e qualsiasi altro dato relativo alle partecipazioni dell'Azionista interessato.
- 15.6. Il Consiglio di Amministrazione fornirà a chiunque sia iscritto nel registro, su richiesta e a titolo gratuito, un estratto del registro relativo al suo diritto alle Azioni.
- 15.7. Il registro sarà costantemente aggiornato. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le regole relative alla sottoscrizione delle iscrizioni e annotazioni nel registro degli Azionisti.
- 15.8. L'articolo 2:85 del DCC si applica al registro degli Azionisti.

Articolo 16. Azioni a Voto Speciale.

- 16.1. In caso di conflitto tra le disposizioni che regolano le Azioni a Voto Speciale di cui al presente Articolo e altre disposizioni della presente Sezione 3, il presente Articolo prevarrà. I poteri conferiti dal presente Statuto all'Assemblea di Categoria dei titolari di Azioni a Voto Speciale saranno efficaci esclusivamente qualora, e nella misura in cui, una o più Azioni a Voto Speciale di una categoria siano state emesse e non siano detenute

- dalla Società o da una *special purpose entity* di cui all'Articolo 16.5 e non sono soggette all'obbligo di trasferimento di cui all'Articolo 16.6.
- 16.2. Il Consiglio di Amministrazione adotterà i termini e le condizioni generali applicabili alle Azioni a Voto Speciale. I Termini e Condizioni possono essere modificati con una delibera del Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Assemblea Generale. L'approvazione dell'Assemblea Generale non sarà necessaria se la modifica è meramente tecnica o se è richiesta per garantire la conformità alle leggi applicabili o ai Regolamenti.
- 16.3. Le Azioni a Voto Speciale non danno diritto a diritti di opzione sulle Azioni di nuova emissione di qualsiasi categoria e non sussiste alcun diritto di opzione in relazione all'emissione di Azioni a Voto Speciale. Fermo quanto precede, in relazione a un'emissione di Azioni Ordinarie in favore tutti gli Azionisti, nel rispetto di restrizioni normative, per cui i diritti di opzione non sono limitati o esclusi, ogni detentore di una o più Azioni a Voto Speciale avrà un diritto di opzione su un numero di Azioni a Voto Speciale tale da mantenere la stessa proporzione tra Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Speciale che deteneva prima dell'emissione di Azioni Ordinarie, fermo restando che:
- a. un titolare di Azioni a Voto Speciale A può solo sottoscrivere l'acquisto di Azioni a Voto Speciale A;
 - b. un titolare di Azioni a Voto Speciale B può sottoscrivere solo l'acquisto di Azioni a Voto Speciale B;
 - c. un titolare di Azioni a Voto Speciale C può solo sottoscrivere l'acquisto di Azioni a Voto Speciale C;
 - d. un detentore di Azioni a Voto Speciale D può sottoscrivere solo per acquistare Azioni a Voto Speciale D;
 - e. un titolare di Azioni a Voto Speciale E può solo sottoscrivere l'acquisto di Azioni a Voto Speciale E;
 - f. un detentore di Azioni a Voto Speciale F può sottoscrivere solo l'acquisto di Azioni a Voto Speciale F;
 - g. un titolare di Azioni a Voto Speciale G può sottoscrivere solo l'acquisto di Azioni a Voto Speciale G;
 - h. un titolare di Azioni a Voto Speciale H può solo sottoscrivere l'acquisto di Azioni a Voto Speciale H;
 - i. un titolare di Azioni a Voto Speciale I può sottoscrivere solo l'acquisto di Azioni a Voto Speciale I.
- 16.4. La Società manterrà una riserva separata ("**Riserva di Capitale Speciale**") al fine di liberare le Azioni a Voto Speciale. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad aumentare o ridurre la Riserva di Capitale Speciale a valere sulle, o a favore delle, riserve della Società. Se il Consiglio di Amministrazione decide in tal senso, le Azioni a Voto Speciale possono essere emesse a valere sulla Riserva di Capitale Speciale in luogo di un effettivo pagamento delle Azioni interessate.
- 16.5. Le Azioni a Voto Speciale possono essere emesse e trasferite a soggetti che abbiano espressamente concordato per iscritto con la Società di aderire ai Termini e Condizioni e che soddisfino quanto stabilito dai medesimi. Le Azioni a Voto Speciale possono anche essere trasferite alla Società e a una *special purpose entity* designata dal Consiglio di Amministrazione che abbia espressamente convenuto per iscritto con la Società che agirà in qualità di depositaria delle Azioni a Voto Speciale e che non eserciterà alcun diritto di

voto connesso alle Azioni a Voto Speciale che possa detenere. Le Azioni a Voto Speciale non possono essere emesse o trasferite ad altri soggetti.

- 16.6. Un soggetto titolare di Azioni Ordinarie che (i) richieda la rimozione delle Azioni Ordinarie a proprio nome dal Registro Loyalty, (ii) trasferisca Azioni Ordinarie a qualsiasi altro soggetto o (iii) sia divenuto oggetto di un evento per cui il controllo su tale soggetto venga acquisito da un altro soggetto, il tutto come meglio indicato nei Termini e Condizioni, dovrà trasferire le proprie Azioni a Voto Speciale alla Società o alla *special purpose entity* di cui all'Articolo 16.5, salvo se e nella misura in cui sia diversamente previsto nei Termini e Condizioni. Se e per tutto il tempo in cui un Azionista non rispetterà tale obbligo, i diritti di voto, il diritto di partecipare alle Assemblee Generali e qualsiasi diritto alle distribuzioni relative alle Azioni a Voto Speciale che devono essere trasferite saranno sospesi. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a eseguire il trasferimento per conto dell'Azionista interessato.
- 16.7. Le Azioni a Voto Speciale possono anche essere trasferite volontariamente alla Società o alla società veicolo di cui all'articolo 16.5. L'Azionista che intenda effettuare tale trasferimento volontario dovrà inviare una richiesta di trasferimento scritta, tramite il proprio intermediario, alla Società, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione. In tale richiesta, l'Azionista dovrà indicare il numero e la categoria di Azioni a Voto Speciale che intende trasferire. Il Consiglio di Amministrazione deve comunicare al richiedente, entro tre mesi, il soggetto al quale potrà trasferire le Azioni a Voto Speciale interessate.
- 16.8. Le Azioni a Voto Speciale non possono essere costituite in pegno. Non possono essere emessi Certificati di Deposito per le Azioni a Voto Speciale.
- 16.9. Ogni Azione a Voto Speciale A può essere convertita in un'Azione a Voto Speciale B, ogni Azione a Voto Speciale B può essere convertita in un'Azione a Voto Speciale C, ogni Azione a Voto Speciale C può essere convertita in un'Azione a Voto Speciale D, ogni Azione a Voto Speciale D può essere convertita in un'Azione a Voto Speciale E, ogni Azione a Voto Speciale E può essere convertita in un'Azione a Voto Speciale F, ogni Azione a Voto Speciale F può essere convertita in un'Azione a Voto Speciale G, ogni Azione a Voto Speciale G può essere convertita in un'Azione a Voto Speciale H e ogni Azione a Voto Speciale H può essere convertita in un'Azione a Voto Speciale I. Ciascuna Azione a Voto Speciale A, Azione a Voto Speciale B, Azione a Voto Speciale C, Azione a Voto Speciale D, Azione a Voto Speciale E, Azione a Voto Speciale F, Azione a Voto Speciale G, o Azione a Voto Speciale H sarà automaticamente convertita in un'Azione a Voto Speciale B, un'Azione a Voto Speciale C, un'Azione a Voto Speciale D, un'Azione a Voto Speciale E o un'Azione a Voto Speciale F, un'Azione a Voto Speciale G, un'Azione a Voto Speciale H, un'Azione a Voto Speciale I (a seconda dei casi) in seguito all'emissione di una dichiarazione di conversione da parte della Società. La Società emetterà tale dichiarazione di conversione qualora e nel caso in cui un Azionista abbia diritto ad Azioni a Voto Speciale B, Azioni a Voto Speciale C, Azioni a Voto Speciale D, Azioni a Voto Speciale E, Azioni a Voto Speciale F, Azioni a Voto Speciale G, Azioni a Voto Speciale H, o Azioni a Voto Speciale I, come meglio indicato nei Termini e Condizioni delle SVS. La differenza tra il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale A, delle Azioni a Voto Speciale B, delle Azioni a Voto Speciale C, delle Azioni a Voto Speciale D, delle Azioni a Voto Speciale E, delle Azioni a Voto Speciale F, delle Azioni a Voto Speciale G o delle Azioni a Voto Speciale H convertite e le nuove Azioni a

Voto Speciale B, le nuove Azioni a Voto Speciale C, le nuove Azioni a Voto Speciale D, le nuove Azioni a Voto Speciale F, le nuove Azioni a Voto Speciale G, le nuove Azioni a Voto Speciale H e le nuove Azioni a Voto Speciale I, sarà imputata alla Riserva di Capitale Speciale.

- 16.10. Al fine di premiare ulteriormente l'impegno a lungo termine degli Azionisti e di rafforzare la stabilità della Società, il Consiglio di Amministrazione può decidere di concedere a tutti i titolari di Azioni a Voto Speciale I il diritto di scambiare ciascuna delle loro Azioni Ordinarie, a cui sono collegate le Azioni a Voto Speciale I, con un'azione a voto plurimo che dà diritto a venti (20) voti per ogni azione a voto plurimo; resta inteso che, come da delibere discrezionali dei relativi organi sociali, il diritto di scambio dovrà essere esercitabile entro un periodo di tempo prestabilito e le azioni a voto plurimo potranno anche essere non quotate e soggette a determinati limiti di trasferimento.

Il Consiglio di Amministrazione può prendere la suddetta decisione solo dopo aver ottenuto un'autorizzazione da parte dell'Assemblea Generale che gli consenta di (i) prendere tale decisione e (ii) modificare il presente Statuto prevedendo l'introduzione di una nuova classe di azioni a voto plurimo e il relativo meccanismo di scambio.

L'autorizzazione da parte dell'Assemblea Generale richiede il voto di almeno la maggioranza del capitale emesso dalla Società; ai sensi dell'Articolo 5.3 l'autorizzazione alla trasferibilità e l'autorizzazione di tale nuova categoria di azioni non richiederà l'approvazione di alcun gruppo o categoria particolare di Azionisti.

SEZIONE 4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Articolo 17. Poteri.

- 17.1. La Società sarà gestita da un Consiglio di Amministrazione munito, a tal fine, di tutti i poteri necessari, nei limiti della legge olandese e che non sono concessi ad altri dal presente Statuto, nel rispetto (a) della legge olandese, (b) del presente Statuto e (c) di qualsiasi Regolamento del Consiglio di Amministrazione adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18. Composizione.

- 18.1. La Società avrà un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque (5) a un massimo di undici (11) amministratori, tra cui Amministratori Esecutivi e Amministratori Non Esecutivi. Il Consiglio di Amministrazione nella sua interezza sarà responsabile per la strategia della Società.
- 18.2. Il numero complessivo degli Amministratori, così come il numero di Amministratori Esecutivi e di Amministratori Non Esecutivi, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 18.3. Possono essere Amministratori Non Esecutivi esclusivamente persone fisiche.
- 18.4. Il Consiglio di Amministrazione designerà uno degli Amministratori Non Esecutivi quale Lead Non-Executive Director, che rimarrà in carica per un periodo deciso dal Consiglio di Amministrazione e che presiederà il Consiglio di Amministrazione in conformità alla legge olandese. Il Consiglio di Amministrazione può designare uno o più dei suoi Amministratori Non Esecutivi come Vice Presidente, che rimarrà in carica per un periodo deciso dal Consiglio di Amministrazione, e può affidare al Vice Presidente uno o più compiti del Lead Non-Executive Director in caso di assenza dello stesso.
- 18.5. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire agli Amministratori le cariche che ritiene opportune. Il Consiglio di Amministrazione può designare uno degli Amministratori Esecutivi come Presidente Esecutivo e uno degli Amministratori Esecutivi come

Amministratore delegato che rimarranno in carica per un periodo deciso dal Consiglio di Amministrazione.

- 18.6. Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Segretario, che non dovrà necessariamente essere un Amministratore, determinandone la retribuzione. Il Segretario avrà i poteri che gli saranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina o successivamente. Il Segretario può essere rimosso dall'incarico dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento.

Articolo 19. Compiti. Comitati.

- 19.1. Agli Amministratori Esecutivi è affidata la gestione ordinaria della Società. Gli Amministratori Non Esecutivi supervisionano le politiche della Società, l'adempimento dei doveri da parte del Presidente Esecutivo, dell'Amministratore delegato e degli altri Amministratori Esecutivi, nonché l'andamento generale della Società. Inoltre, agli Amministratori Non Esecutivi spettano i compiti che sono o possono essere assegnati da, o ai sensi del, presente Statuto. Gli Amministratori Esecutivi forniscono tempestivamente agli Amministratori Non Esecutivi tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
- 19.2. L'Amministratore o gli Amministratori ai quali siano stati assegnati uno o più compiti ai sensi del presente Statuto o del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, possono validamente deliberare sulle materie che rientrino rispettivamente nei loro compiti. Quando a più Amministratori è stato assegnato congiuntamente un compito con le modalità di cui sopra, l'Articolo 26 è, per quanto possibile, applicabile a tale processo decisionale e si prevede che i relativi Amministratori formino il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 26.
- 19.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri a un comitato esecutivo composto da uno o più Amministratori, compreso il Presidente Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e, se necessario, le modalità di esercizio dei poteri delegati. I soggetti investiti di deleghe devono riferire al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ovvero ogni qualvolta l'urgenza lo richieda, anche indirettamente, fornendo informazioni scritte o orali sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di importo o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue Controllate.
- 19.4. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può istituire (altri) comitati, come il Comitato di Indirizzo Strategico, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Remunerazioni e Nomine. Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la composizione e i compiti di ciascun comitato e ne nomina i membri. Il Consiglio di Amministrazione può modificare in qualsiasi momento i compiti e/o la composizione di ciascun comitato.

Articolo 20. Regolamento del Consiglio.

- 20.1. Nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente Statuto e della legge olandese, il Consiglio di Amministrazione può adottare un Regolamento del Consiglio di Amministrazione, contenente norme relative allo svolgimento delle riunioni e al processo decisionale del Consiglio di Amministrazione, alle deleghe del Consiglio di Amministrazione, alla suddivisione dei compiti all'interno del Consiglio di Amministrazione,

alla politica che il Consiglio di Amministrazione deve condurre e a qualsiasi altra questione riguardante il Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Esecutivi, gli Amministratori Non Esecutivi e i comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21. Presidente Emerito. Comitato di Indirizzo Strategico.

- 21.1. Previa approvazione dell'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra o al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione, un Presidente emerito ("**Presidente Emerito**"), scelto tra persone che abbiano contribuito in modo significativo e per un periodo di tempo significativo al prestigio e allo sviluppo della Società. Contestualmente alla nomina del Presidente Emerito, il Consiglio di Amministrazione, sempre previa approvazione dell'Assemblea Generale, ne fissa la durata del mandato, che può essere anche a tempo indeterminato. Il Presidente Emerito può essere rieletto.
- 21.2. Previa approvazione dell'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione può adottare una delibera di:
 - a. revoca della nomina del Presidente emerito; oppure
 - b. modifica del mandato del Presidente emerito.
- 21.3. I compiti e le responsabilità del Presidente Emerito sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, al Presidente Emerito possono essere attribuite funzioni consultive relative alla definizione di strategie e alla determinazione di azioni finalizzate alla crescita della Società e del Gruppo, alla realizzazione di operazioni straordinarie e alla predisposizione di linee guida per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o l'individuazione di nuovi mercati.
- 21.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato di indirizzo strategico con il compito di fornire consulenza al Consiglio di Amministrazione in merito alle questioni indicate all'Articolo 21.3 ("**Comitato di Indirizzo Strategico**"), fermo restando il carattere non vincolante delle raccomandazioni e dei pareri dello stesso.
- 21.5. Qualora venga istituito un Comitato di Indirizzo Strategico, il Presidente Emerito ne sarà membro.
- 21.6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre incaricare il Presidente Emerito di rappresentare la Società in occasione di eventi legati ad attività culturali, scientifiche e di beneficenza nonché di incontri istituzionali con enti pubblici e privati.
- 21.7. Il Presidente Emerito può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee Generali (annuali e straordinarie). Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Emerito esprime pareri e considerazioni non vincolanti, senza diritto di voto.
- 21.8. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli eventuali compensi e rimborsi spese a cui il Presidente Emerito ha diritto.
- 21.9. Il Presidente Emerito nominato ai sensi della legge italiana il diciassette dicembre duemila ventuno ("**Attuale Presidente Emerito**") è (ancora) e sarà il Presidente Emerito della Società alla data della ridomiciliazione della Società in Olanda ai medesimi termini e condizioni previsti dalla legge italiana, fino alla revoca da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 21.2 o alle dimissioni dell'Attuale Presidente Emerito dalla carica di Presidente Emerito. Fintanto che l'attuale Presidente Emerito ricopra la carica di Presidente Emerito, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare i compiti e

le responsabilità e/o la remunerazione del Presidente Emerito solo previa approvazione dell'Assemblea Generale.

- 21.10. Il Comitato di Indirizzo Strategico in carica immediatamente prima della data di ridomiciliazione della Società nei Paesi Bassi è (ancora) il Comitato di Indirizzo Strategico della Società alla data di ridomiciliazione della Società nei Paesi Bassi.

Articolo 22. Nomina, Sospensione e Revoca degli Amministratori.

- 22.1. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea Generale. Gli Amministratori saranno nominati quali Amministratori Esecutivi ovvero quali Amministratori Non Esecutivi. Il Consiglio di Amministrazione designerà un candidato per ogni seggio vacante. La designazione da parte del Consiglio di Amministrazione è vincolante. L'Assemblea Generale può sempre privare la designazione del carattere vincolante con una delibera adottata a maggioranza assoluta dei voti espressi in Assemblea Generale, a condizione che tale maggioranza rappresenti più della metà del capitale emesso dalla Società, ai sensi della articolo 2:133, comma 2 DCC. Qualora la designazione venga privata del suo carattere vincolante, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare una nuova designazione vincolante e il presente articolo si applicherà nuovamente. Qualora manchi una designazione per la nomina o la stessa non sia stata effettuata in tempo utile, ciò sarà indicato nell'avviso di convocazione e l'Assemblea Generale sarà libera di nominare l'amministratore in questione a sua discrezione.
- 22.2. Nell'Assemblea Generale, i voti relativi alla nomina di un Amministratore possono essere espressi solo per i candidati che figurano nell'ordine del giorno dell'Assemblea o nelle relative note illustrative.
- 22.3. Il Consiglio di Amministrazione annuncia la designazione del candidato all'Assemblea Generale. La designazione per la nomina deve contenere la motivazione su cui si basa, l'età del candidato, la sua professione, l'ammontare delle azioni da lui detenute e gli incarichi che ricopre o ha ricoperto, qualora siano rilevanti per l'esercizio delle sue funzioni in qualità Amministratore. In caso di riconferma di un Amministratore, si terrà conto del modo in cui il candidato ha svolto i suoi compiti di Amministratore. In occasione della nomina, il Consiglio di Amministrazione stabilisce se un Amministratore viene nominato Amministratore Esecutivo o Amministratore Non Esecutivo.
- 22.4. La designazione per la nomina indica altresì la durata dell'incarico del candidato. Gli Amministratori restano in carica per un periodo di tempo stabilito dall'Assemblea Generale, che termina al più tardi subito dopo l'Assemblea Generale annuale per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, che si terrà nel terzo anno successivo a quello della loro nomina. Il Consigliere che cessa dalla carica per scadenza del mandato è immediatamente rieleggibile.
- 22.5. La semplice nomina di un Amministratore non costituisce di per sé un contratto di lavoro (*arbeidsovereenkomst*) tra l'Amministratore e la Società.
- 22.6. Un Amministratore cessa dalla carica a seguito di notifica delle dimissioni consegnata all'indirizzo della Società in conformità al presente Statuto o presentata in una riunione del Consiglio di Amministrazione. Un Amministratore deve immediatamente presentare le dimissioni quando si verifichi uno dei seguenti eventi:
- a. la persona perde la capacità di agire; oppure
 - b. alla persona sia vietato ricoprire la carica di amministratore delegato ai sensi della

legge, delle norme o dei regolamenti applicabili alla Società.

Ogni Amministratore può essere sospeso o revocato dall'Assemblea Generale in qualsiasi momento. Una delibera dell'Assemblea Generale avente ad oggetto la sospensione o la revoca di un Amministratore che non sia stata proposta dal Consiglio di Amministrazione richiede la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre sospendere anche un Amministratore Esecutivo. Contrariamente a quanto previsto dall'Articolo 26.1, qualsiasi delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alla sospensione del Presidente Esecutivo deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi degli Amministratori in una riunione in cui siano tutti presenti o rappresentati, ad esclusione del Presidente Esecutivo. La sospensione da parte del Consiglio di Amministrazione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Assemblea Generale.

- 22.7. La sospensione può essere prorogata una o più volte, ma non può durare complessivamente più di tre mesi. Se al termine di tale periodo non è stata presa alcuna decisione in merito alla cessazione della sospensione o alla revoca, la sospensione cesserà.

Articolo 23. Seggi Vacanti e Incapacità di Agire.

- 23.1. Se il seggio di un Amministratore Esecutivo è vacante (*ontstentenis*) o in caso di incapacità (*belet*) di un Amministratore Esecutivo, la gestione esecutiva della Società sarà temporaneamente affidata agli altri Amministratori Esecutivi. Nel caso in cui siano vacanti i seggi di tutti gli Amministratori Esecutivi o in caso di incapacità di tutti gli Amministratori Esecutivi, la gestione esecutiva della Società sarà temporaneamente affidata agli Amministratori Non Esecutivi, con la facoltà di affidare temporaneamente la gestione esecutiva della Società a uno o più Amministratori Non Esecutivi e/o a uno o più altri soggetti.
- 23.2. In caso di seggio vacante o di incapacità di un Amministratore Non Esecutivo, l'Amministratore o gli Amministratori Non Esecutivi rimanenti saranno temporaneamente incaricati di svolgere i compiti e di esercitare i poteri di tale Amministratore Non Esecutivo. Nel caso in cui siano vacanti i seggi di tutti gli Amministratori Non Esecutivi o in caso di incapacità di tutti gli Amministratori Non Esecutivi, l'Assemblea Generale sarà autorizzata ad affidare temporaneamente lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri degli Amministratori Non Esecutivi a uno o più soggetti.

Articolo 24. Remunerazione degli Amministratori.

- 24.1. La Società si doterà di una politica di remunerazione degli Amministratori. Tale politica dovrà essere adottata dall'Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi; il Consiglio di Amministrazione formulerà una proposta a tal fine. Gli Amministratori Esecutivi non possono partecipare alla discussione e al processo decisionale del Consiglio di Amministrazione a tal proposito. La politica di remunerazione dovrà includere quantomeno gli argomenti descritti nell'articolo 2:135a, comma 6 DCC, nella misura in cui tali argomenti riguardino il Consiglio di Amministrazione.
- 24.2. La remunerazione e le altre condizioni dell'incarico degli:
- a. Amministratori Esecutivi, sono determinati dagli Amministratori Non esecutivi ai sensi dell'articolo 2:129a, comma 2 del DCC;
 - b. Amministratori Non Esecutivi, sono determinati dall'Assemblea Generale,

con la dovuta osservanza delle disposizioni di legge applicabili, compresa la politica di remunerazione della Società e le disposizioni regolanti le clausole di *clawback* di cui all'articolo 2:135, comma 8, del DCC.

- 24.3. Il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea Generale i piani di emissione di Azioni o di assegnazione di diritti di sottoscrizione di Azioni a favore degli Amministratori. I piani dovranno almeno indicare il numero di Azioni e i diritti di sottoscrizione di Azioni che possono essere assegnati agli Amministratori e i criteri che si applicheranno per l'assegnazione e ogni eventuale modifica connessa. Il mancato ottenimento dell'approvazione richiesta ai sensi del presente articolo non pregiudicherà il potere del Consiglio di Amministrazione o dei suoi membri di rappresentare la Società.

Articolo 25. Indennità e Assicurazione.

- 25.1. Nella misura consentita dalla normativa applicabile, ciascun Amministratore, in carica o cessato, avrà diritto ad essere rimborsato dei seguenti importi:
- i costi ragionevoli per la difesa da richieste di risarcimento dei danni o per la difesa in altri procedimenti legali;
 - eventuali danni a suo carico;
 - le spese ragionevoli di comparizione in altri procedimenti legali in cui sia coinvolto in qualità di Amministratore attuale o cessato, ad eccezione dei procedimenti volti principalmente a perseguire una richiesta di risarcimento per proprio conto, in relazione ad atti o omissioni nell'esercizio delle proprie funzioni o di qualsiasi altra funzione svolta attualmente o in precedenza su richiesta della Società, se e solo se, e nella misura in cui, i relativi costi e danni non siano rimborsati a causa di tali altre funzioni.
- 25.2. Non sussiste il diritto al rimborso di cui all'articolo 25.1 e ogni persona interessata dovrà rimborsare l'importo eventualmente rimborsato se e nella misura in cui:
- un tribunale olandese o, in caso di arbitrato, un arbitro, abbia stabilito con decisione finale e conclusiva che l'atto o l'omissione dell'interessato possa essere considerato un comportamento doloso (*opzettelijk*), intenzionalmente imprudente (*bewust roekeloos*) o gravemente colposo (*ernstig verwijtbaar*), a meno che la legge olandese non disponga diversamente o che ciò, alla luce delle circostanze del caso, sia inaccettabile secondo gli standard di ragionevolezza ed equità (*redelijkheid en billijkheid*);
 - i costi o i danni si riferiscano o derivino direttamente da procedimenti legali tra un Amministratore in carica o cessato e la Società o le Società del Gruppo; oppure
 - i costi o le perdite finanziarie dell'interessato siano coperti da un'assicurazione e l'assicuratore li abbia pagati.
- 25.3. La Società stipulerà un'assicurazione a copertura della responsabilità civile a beneficio degli Amministratori in carica e cessati, indipendentemente dal fatto che la Società sia o meno obbligata ad indennizzarli ai sensi delle disposizioni degli Articoli 25.1 e 25.2.

Articolo 26. Approvazione delle Delibere e Conflitti di Interesse.

- 26.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente Esecutivo, del Lead Non-Executive Director o, in caso di loro assenza o impedimento, del Vicepresidente (se eletto), ogniqualvolta gli stessi lo ritengano opportuno, oppure su richiesta di almeno due Amministratori. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Lead Non-Executive Director o, in sua assenza, dal Presidente Esecutivo. In caso di assenza

- di entrambi, presiede il Vicepresidente (se eletto) o, in assenza del Vicepresidente, uno degli altri Amministratori, designato a maggioranza dai voti espressi dagli Amministratori presenti alla riunione.
- 26.2. Il Consiglio di Amministrazione adotterà le delibere a maggioranza assoluta dei voti espressi.
- 26.3. Fermo quanto previsto all'Articolo 26.6, ogni Amministratore ha diritto a esprimere un voto.
- 26.4. L'Amministratore o il Presidente Emerito che si trovi in un (potenziale) Conflitto di Interessi in relazione a una proposta di deliberazione dovrà segnalarlo immediatamente al Consiglio di Amministrazione.
- 26.5. Nel caso in cui l'Amministratore o il Presidente Emerito non sia certo di trovarsi in Conflitto di Interessi in relazione a una proposta di delibera, potrà chiedere agli Amministratori Non Esecutivi di determinare se tale Conflitto di Interessi sussista.
- 26.6. L'Amministratore o il Presidente Emerito si asterrà dal partecipare alla discussione e l'Amministratore si asterrà dal partecipare al processo decisionale qualora versi in Conflitto di Interessi. Nel caso in cui, come conseguenza dell'astensione, una deliberazione non possa essere adottata, la stessa sarà adottata dall'Assemblea Generale.
- 26.7. A meno che un Amministratore non abbia un Conflitto di Interessi in relazione a una proposta di delibera, potrà farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Tale rappresentanza può essere svolta solo da un altro Amministratore che non abbia un Conflitto di Interessi e deve essere basata su una procura scritta, fermo restando che un Amministratore Non Esecutivo potrà essere rappresentato solo da un Amministratore Non Esecutivo e un Amministratore Esecutivo solo da un altro Amministratore Esecutivo.
- 26.8. L'Amministratore che, in relazione a un (potenziale) Conflitto di Interessi, non eserciti determinati doveri e poteri sarà considerato come un Amministratore incapace di svolgere le proprie funzioni (*belet*).
- 26.9. In caso di parità di voti e di un numero di Amministratori in carica maggiore di due, prevarrà il voto del Presidente Esecutivo.
- 26.10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per telefono e/o in videoconferenza, a condizione che:
- il presidente e il segretario della riunione in questione siano fisicamente presenti nello stesso luogo;
 - il presidente della riunione in questione sia in grado di verificare l'identità e il diritto di partecipare all'assemblea dei partecipanti, di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di regolare e dichiarare i risultati delle votazioni;
 - la persona che redige il verbale della riunione sia in grado di seguire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
 - tutti i partecipanti possano scambiare documenti e, in ogni caso, partecipare in tempo reale e simultaneamente al dibattito e alla votazione dei punti all'ordine del giorno.
- 26.11. Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere senza convocare una riunione, a condizione che tutti gli Amministratori – ad eccezione di quelli che hanno segnalato un Conflitto di Interessi ai sensi dell'Articolo 26.4 – siano stati consultati e nessuno di loro si sia opposto alla modalità prescelta per l'adozione della delibera. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli Articoli da 26.1 a 26.9 (inclusi).
- 26.12. Soggetti terzi possono fare affidamento su una dichiarazione scritta del Presidente

Esecutivo, del Lead Non-Executive Director, dell'Amministratore delegato o del Segretario con riferimento alle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27. Previa Approvazione.

- 27.1. La previa approvazione dell'Assemblea Generale sarà richiesta per le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto un cambiamento importante dell'identità o delle caratteristiche della Società o dell'attività, in ogni caso, in relazione a:
- a. Il trasferimento di tutte o di una parte sostanziale delle attività della Società a terzi;
 - b. la sottoscrizione o la risoluzione di accordi di collaborazione a lungo termine tra la Società o una Controllata e un'altra entità giuridica o società ovvero un socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita o di una società in nome collettivo, ove la sottoscrizione o la risoluzione di tale collaborazione sia (potenzialmente) di fondamentale importanza per la Società; e
 - c. l'acquisto o la cessione da parte della Società o di una Controllata di una partecipazione nel capitale sociale di una società qualora il valore di tale partecipazione sia almeno pari ad un terzo dell'attivo della Società come risultante dall'ultimo bilancio (comprensivo delle note integrative) o, nel caso in cui la Società rediga un bilancio consolidato, dall'ultimo bilancio consolidato (comprensivo delle note integrative), approvato dalla Società.

L'assenza dell'approvazione richiesta dal presente articolo non pregiudica il potere del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori Esecutivi di rappresentare la Società ai sensi dell'articolo 28.1.

Articolo 28. Rappresentanza.

- 28.1. La Società sarà rappresentata esclusivamente da:
- a. il Consiglio di Amministrazione; oppure
 - b. il Presidente Esecutivo.
- 28.2. Nel rispetto delle disposizioni di legge olandese applicabili, del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare un soggetto quale procuratore della Società (con diritto di sostituzione) per i motivi e con la competenza, l'autorità e il potere decisionale (non eccedente, in ogni caso, quello proprio del Consiglio di Amministrazione o i poteri che devono essere esercitati dallo stesso) e per i periodi e le condizioni che il Consiglio di Amministrazione può stabilire a sua discrezione; ciascuna di tali procure potrà includere le disposizioni relative alla protezione e agli interessi dei procuratori a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE 5. BILANCIO ANNUALE; UTILI E DISTRIBUZIONI.

Articolo 29. Esercizio Finanziario e Bilancio Annuale.

- 29.1. L'esercizio finanziario della Società coincide con l'anno solare.
- 29.2. Il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio Annuale entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario. Il Bilancio Annuale sarà accompagnato dalla dichiarazione del revisore dei conti di cui all'Articolo 30.2, la relazione sulla gestione e gli altri dati di cui all'articolo 2:392 comma 1 DCC, ove applicabile.
- 29.3. Il Bilancio Annuale deve essere firmato da tutti gli Amministratori. Nel caso in cui manchino una o più firme, tale circostanza dovrà essere indicata, insieme alle motivazioni di tale omissione.

- 29.4. La Società deve garantire che il Bilancio Annuale redatto, la relazione sulla gestione e le altre informazioni di cui all'Articolo 29.2 siano conservati e disponibili presso la propria sede, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione e a partire dal giorno di invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale destinata ad esaminare e discutere di tali documenti e informazioni. Gli Azionisti e gli altri titolari di Diritti di Intervento possono prendere visione di tali documenti e ottenerne gratuitamente copia. I terzi possono ottenere una copia presso i suddetti luoghi al prezzo di costo.
- 29.5. Il Consiglio di Amministrazione presenta il Bilancio Annuale proponendone l'adozione da parte dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale adotta il bilancio.
- 29.6. Dopo la discussione della proposta di adozione del bilancio, si proporrà all'Assemblea Generale di manlevare gli Amministratori Non Esecutivi e degli Amministratori Esecutivi per le funzioni da loro esercitate nell'ultimo esercizio, nella misura in cui l'esercizio di tali funzioni risulti dal bilancio o da informazioni altrimenti comunicate all'Assemblea Generale prima dell'adozione del bilancio annuale.
- 29.7. Il bilancio annuale non può essere approvato se l'Assemblea Generale non ha potuto esaminare la relazione del Revisore Indipendente di cui all'articolo 30.4. Tale relazione deve essere allegata al bilancio, a meno che l'informativa da allegare al bilancio non indichi un motivo legalmente valido per cui la dichiarazione non è stata fornita.
- 29.8. La lingua del bilancio e della relazione sulla gestione sarà l'inglese.

Articolo 30. Revisore Indipendente.

- 30.1. L'Assemblea Generale incaricherà una società di revisione ai sensi dell'articolo 2:393 comma 1 del DCC (un Revisore Indipendente), di esaminare il bilancio annuale redatto dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 2:393 comma 3 del DCC. In caso di mancata nomina del Revisore Indipendente da parte dell'Assemblea Generale, l'incarico sarà conferito dal Consiglio di Amministrazione.
- 30.2. Il Revisore Indipendente è autorizzato ad esaminare tutti i libri sociali e i documenti della Società e ha il divieto di divulgare qualsiasi informazione in essi mostrata o comunicata in relazione all'attività della Società salvo ove richiesto al fine di adempiere al proprio mandato. Il suo onorario è a carico della Società.
- 30.3. Il Revisore Indipendente presenterà al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'esame effettuato. In questa relazione dovranno quantomeno essere incluse le considerazioni in merito all'affidabilità e alla continuità del sistema automatizzato di trattamento dei dati.
- 30.4. Il Revisore Indipendente redigerà una relazione in merito ai risultati della propria revisione sull'esattezza del Bilancio Annuale

Articolo 31. Adozione del Bilancio Annuale e Manleva.

- 31.1. Il bilancio annuale sarà sottoposto all'Assemblea Generale per l'approvazione.
- 31.2. In occasione dell'Assemblea Generale in cui sia deliberata l'approvazione del Bilancio Annuale, sarà proposta separatamente la manleva degli Amministratori dalle responsabilità derivanti dalle loro funzioni, nella misura in cui l'esercizio di tali funzioni si rifletta nel Bilancio Annuale o sia altrimenti comunicato all'Assemblea Generale prima dell'approvazione del Bilancio Annuale.

Articolo 32. Riserve, Utili e Distribuzioni.

- 32.1. Il Consiglio di Amministrazione può decidere che gli utili realizzati nel corso dell'esercizio

- finanziario siano destinati, in tutto o in parte, ad aumentare e/o a costituire riserve.
- 32.2. Gli utili rimanenti dopo l'applicazione dell'Articolo 32.1 saranno messi a disposizione dell'Assemblea Generale a beneficio dei titolari di Azioni Ordinarie. La proposta di pagare un dividendo ai titolari di Azioni Ordinarie sarà trattata come punto separato dell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale. Non saranno eseguite ulteriori distribuzioni in relazione alle Azioni a Voto Speciale.
- 32.3. Le distribuzioni dalle riserve distribuibili della Società saranno effettuate ai sensi di una delibera del Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Assemblea Generale.
- 32.4. A condizione che da un bilancio intermedio non oggetto di revisione sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione risulti che il requisito di cui all'Articolo 32.6 in merito alla situazione patrimoniale della Società è soddisfatto, il Consiglio di Amministrazione può effettuare una o più distribuzioni di acconti ai titolari delle Azioni.
- 32.5. La politica della Società in materia di riserve e dividendi sarà determinata e potrà essere modificata dal Consiglio di Amministrazione. L'adozione e le successive modifiche della politica sulle riserve e sui dividendi saranno trattate e rendicontate in sede di Assemblea Generale con un separato punto all'ordine del giorno.
- 32.6. Le distribuzioni possono essere effettuate esclusivamente nella misura in cui il patrimonio netto della Società sia superiore all'importo del capitale emesso, incrementato delle riserve che devono essere mantenute ai sensi di legge o del presente Statuto.

Articolo 33. Pagamento e Diritto alle Distribuzioni.

- 33.1. Il pagamento in contanti di qualsiasi distribuzione connessa alle Azioni agli Azionisti sarà effettuato, in linea di principio, in euro. La Società avrà tuttavia la facoltà di effettuare distribuzioni in una valuta diversa dall'euro.
- 33.2. Il Consiglio di Amministrazione può decidere che una distribuzione connessa alle Azioni Ordinarie non avvenga in contanti ma in Azioni Ordinarie, oppure decidere che i titolari di Azioni Ordinarie abbiano la possibilità di ricevere una distribuzione in contanti e/o in Azioni Ordinarie, attingendo all'utile e/o alle riserve, a condizione che il Consiglio di Amministrazione sia autorizzato dall'Assemblea Generale in tal senso secondo quanto previsto dall' 6.2. Il Consiglio di Amministrazione determinerà, in ogni caso, le condizioni di volta in volta applicabili
- 33.3. I dividendi e le altre distribuzioni saranno corrisposti in base a una delibera del Consiglio di Amministrazione entro quattro settimane dall'approvazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione non stabilisca un'altra data per il pagamento o la distribuzione (a seconda dei casi).
- 33.4. Non saranno effettuate distribuzioni con riferimento alle azioni proprie e le azioni proprie non saranno conteggiate nel calcolo delle assegnazioni e dei diritti alle distribuzioni.
- 33.5. Il soggetto avente diritto ai dividendi e alle altre distribuzioni connesse alle Azioni è colui a nome del quale le Azioni risulteranno registrate alla data fissata dal Consiglio di Amministrazione.
- 33.6. Le eventuali comunicazioni relative alle distribuzioni saranno rese nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione.
- 33.7. Le distribuzioni in contanti non riscosse entro cinque anni dalla data in cui siano diventate esigibili torneranno nella disponibilità della Società.
- 33.8. In caso di distribuzione sotto forma di Azioni Ordinarie, le Azioni Ordinarie non rivendicate

entro un termine fissato dal Consiglio di Amministrazione saranno vendute per conto degli aventi diritto che non le abbiano rivendicate. Successivamente, i proventi netti di tale vendita saranno lasciati a disposizione degli aventi diritto in proporzione ai diritti di ciascuno di essi; tuttavia, il diritto ai proventi si estinguerà nel caso e nella misura in cui i proventi non siano stati riscossi entro trent'anni dalla data in cui siano diventati esigibili.

SEZIONE 6. L'ASSEMBLEA GENERALE.

Articolo 34. Assemblee Generali Annuali e Straordinarie.

- 34.1. L'Assemblea Generale Annuale si terrà entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario.
- 34.2. L'ordine del giorno di tale Assemblea Generale include le materie oggetto di discussione e quelle oggetto di approvazione. I seguenti punti sono trattati come punti separati dell'ordine del giorno:
- a. discussione in merito alla relazione sulla gestione;
 - b. discussione e approvazione del Bilancio Annuale;
 - c. determina della lingua in cui sarà redatto il bilancio dell'esercizio successivo;
 - d. modifiche allo Statuto;
 - e. nomine per eventuali posti vacanti;
 - f. discussione della politica della Società in merito alle riserve e ai dividendi;
 - g. qualsiasi proposta di distribuzione di dividendi;
 - h. manleva dalle responsabilità degli Amministratori Esecutivi per le funzioni svolte nell'ultimo esercizio finanziario;
 - i. manleva dalle responsabilità degli Amministratori Non Esecutivi per le funzioni svolte nell'ultimo esercizio finanziario;
 - j. relazione sulla remunerazione;
 - k. ogni modifica sostanziale della struttura di governo societario della Società;
 - l. nomina del Revisore Indipendente;
 - m. qualsiasi altra proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e annunciata in conformità all'Articolo 35 nonché le proposte avanzate dagli Azionisti in conformità alle disposizioni della legge olandese e alle disposizioni del presente Statuto.
- 34.3. Le Assemblee Generali straordinarie si terranno entro tre mesi dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione abbia giudicato probabile che si sia verificata una riduzione del patrimonio netto della Società a un importo pari o inferiore alla metà del capitale sociale sottoscritto e versato, al fine di discutere le misure necessarie ed opportune, e inoltre ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà necessario, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2:108a, 2:111 e 2:112 del DCC.

Articolo 35. Avviso di Convocazione e Ordine del Giorno delle Assemblee.

- 35.1. L'avviso di convocazione delle Assemblee Generali sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
- 35.2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve essere fornito con il dovuto rispetto del termine di preavviso di quarantadue (42) giorni previsto dalla legge.
- 35.3. L'avviso di convocazione dell'assemblea riporterà, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
- a. luogo e orario dell'assemblea;
 - b. le materie oggetto di discussione;
 - c. i requisiti di partecipazione all'assemblea di cui agli Articoli 38.2 e 38.3, nonché le

- informazioni di cui all'Articolo 39.2 (ove applicabile); e
- d. l'indirizzo del sito *web* della Società,
- e le altre informazioni eventualmente richieste ai sensi di legge e dei Regolamenti.
- 35.4. La Società metterà a disposizione sul proprio sito *web* le seguenti informazioni entro il quarantaduesimo (42°) giorno precedente la data dell'Assemblea Generale:
- a. l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale;
 - b. se del caso, i documenti relativi all'assemblea che devono essere presentati per la consultazione agli Azionisti e ai titolari di Certificati di Deposito ai sensi della legge olandese o del presente Statuto;
 - c. le bozze delle delibere da sottoporre all'Assemblea Generale o, nel caso in cui non vengano presentate bozze di delibere, una relazione del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti da trattare;
 - d. se del caso, i punti all'ordine del giorno presentati da uno o più Azionisti o titolari di Certificati di Deposito in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 35.5;
 - e. se applicabile, un modulo di delega e/o un modulo di esercizio in forma scritta dei diritti di voto per corrispondenza;
 - f. il numero totale di Azioni emesse e di diritti di voto alla data dell'avviso di convocazione e, se questi numeri sono stati modificati alla Record Date, la Società renderà disponibili i nuovi numeri alla Record Date sul proprio sito *web* il primo giorno lavorativo successivo alla stessa;
 - g. qualsiasi altra informazione considerata dalla Società di importanza fondamentale o richiesta da qualsiasi legge o normativa applicabile;
- le informazioni rimarranno accessibili per almeno un anno sul sito *web* della Società.
- 35.5. Gli Azionisti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il dieci per cento (10%) del capitale emesso avranno il diritto di richiedere per iscritto al Consiglio di Amministrazione la convocazione di un'Assemblea Generale, indicando con precisione le questioni da esaminare. Se entro otto settimane dalla richiesta degli Azionisti non si è tenuta alcuna Assemblea Generale, questi ultimi possono, su richiesta, essere autorizzati dal tribunale distrettuale a convocare l'Assemblea Generale con un procedimento sommario.
- 35.6. Gli Azionisti e/o altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale i quali, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il tre per cento (3%) del capitale emesso o soddisfino comunque i requisiti di cui all'Articolo 2:114a, comma 2, del DCC, avranno il diritto di richiedere al Consiglio di Amministrazione l'inserimento di punti all'ordine del giorno di un'Assemblea Generale, a condizione che la richiesta sia motivata e che sia ricevuta dal Lead Non-Executive Director, dal Presidente Esecutivo o dall'Amministratore delegato in forma scritta almeno sessanta (60) giorni prima della data dell'Assemblea Generale.
- 35.7. Le ulteriori comunicazioni che devono essere rivolte all'Assemblea Generale ai sensi della legge o del presente Statuto potranno essere effettuate includendole nell'avviso di convocazione o in un documento depositato presso la sede della Società per la consultazione, purché se ne faccia menzione nell'avviso stesso.
- 35.8. Tutti gli avvisi di convocazione, le notifiche o le comunicazioni agli Azionisti o ad altri soggetti titolari di Diritti di Intervento saranno forniti in conformità ai Regolamenti applicabili alla Società in virtù della quotazione delle sue azioni.

- 35.9. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che gli Azionisti e gli altri titolari di Diritti di Intervento vengano convocati esclusivamente mediante annuncio sul sito *web* della Società e/o mediante altri mezzi elettronici di pubblicazione, conformemente all'Articolo 35.8.
- 35.10. Agli Azionisti e agli altri soggetti titolari di Diritti di Intervento può essere inviato un avviso di convocazione anche per iscritto. Salvo prova contraria, l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica da parte di un titolare di Diritti di Intervento alla Società costituirà prova del consenso di tale Azionista all'invio di comunicazioni via posta elettronica.

Articolo 36. Luogo delle Assemblee Generali.

- 36.1. Le Assemblee Generali si terranno ad Amsterdam, Rotterdam, L'Aja o Haarlemmermeer (compreso l'aeroporto di Schiphol), a discrezione di coloro i quali convocano l'assemblea.

Articolo 37. Presidente e Segretario delle Assemblee Generali.

- 37.1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente Esecutivo. Se il Presidente Esecutivo richiede che un altro soggetto presieda l'Assemblea Generale, o se è assente, l'Assemblea Generale sarà presieduta dal Lead Non-Executive Director. Se il Lead Non-Executive Director richiede che un altro soggetto presieda l'Assemblea Generale o se è assente, l'Assemblea Generale sarà presieduta dal Vicepresidente (se e nella misura in cui è stato nominato). Se il Vicepresidente richiede che l'Assemblea Generale sia presieduta da un altro soggetto o se è assente, l'Assemblea Generale stessa provvederà a eleggere un presidente, a condizione che, fino al momento in cui tale elezione non abbia avuto luogo, la presidenza dell'Assemblea Generale sarà detenuta dall'Amministratore Non Esecutivo presente più anziano di età. In caso di assenza di tutti gli Amministratori Non Esecutivi, l'Assemblea Generale stessa provvederà a eleggere un presidente, a condizione che, fino al momento in cui tale elezione non abbia avuto luogo, la presidenza dell'Assemblea Generale sarà detenuta da un Amministratore Esecutivo, designato a tal fine dagli Amministratori Esecutivi presenti.
- 37.2. Il presidente dell'Assemblea Generale designa il segretario dell'Assemblea Generale.
- 37.3. A meno che non venga redatto un verbale notarile, si dovrà redigere un verbale degli argomenti trattati durante l'Assemblea Generale. Tale verbale dovrà essere confermato, e firmato per conferma, dal presidente e dal segretario della riunione in questione o, qualora ciò non sia possibile, confermato da un'Assemblea Generale successiva; in quest'ultimo caso, dovrà essere firmato per conferma dal presidente e dal segretario di tale Assemblea Generale successiva.
- 37.4. Il presidente dell'Assemblea Generale e qualsiasi Amministratore possono, in qualsiasi momento, richiedere che il verbale della riunione sia redatto da un notaio a spese della Società. La richiesta di preparazione di un verbale redatto da notaio deve pervenire in modo tempestivo.

Articolo 38. Diritti in sede di Assemblee Generali e Ammissione.

- 38.1. Ogni Azionista e ogni altra persona legittimata a partecipare alle Assemblee generali è autorizzata a presenziare, a intervenire e, nella misura in cui ciò sia consentito, a esercitare il proprio diritto di voto in sede delle Assemblee Generali. Costoro possono essere rappresentati da soggetti delegati per iscritto.
- 38.2. I soggetti che al ventottesimo (28) giorno antecedente la data dell'Assemblea Generale ("Record Date") detengano il diritto di esprimere voti o di partecipare alle riunioni e siano

stati registrati come tali in un registro predisposto a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione, saranno autorizzati a esercitare tali diritti nell'Assemblea Generale, indipendentemente dalla circostanza che detengano o meno tali diritti al momento effettivo dell'Assemblea Generale. La Record Date e le modalità di registrazione e di esercizio dei diritti da parte dei titolari di Diritti di Intervento saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

- 38.3. Un soggetto legittimato a prendere parte alle Assemblee Generali o il soggetto da lui delegato sarà ammesso all'assemblea solo qualora abbia informato per iscritto la Società della propria intenzione di partecipare all'assemblea in forma scritta all'indirizzo ed entro la data indicati nell'avviso di convocazione. Il soggetto delegato è altresì tenuto a fornire una prova scritta del proprio mandato.
- 38.4. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a stabilire che i diritti di voto e il diritto a partecipare alle Assemblee Generali possano essere esercitati mediante mezzi di comunicazione elettronica. In tal caso, sarà necessario che ciascun soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea Generale, o il soggetto da lui delegato, possa essere identificato mediante mezzi di comunicazione elettronica, possa seguire le discussioni dell'assemblea e, ove applicabile, possa esercitare il diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì stabilire che il mezzo di comunicazione elettronica utilizzato debba consentire a ciascun soggetto legittimato di partecipare all'Assemblea Generale o al suo delegato di partecipare alle discussioni.
- 38.5. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire ulteriori condizioni per l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 38.4, purché tali condizioni siano ragionevoli e necessarie per l'identificazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale e per l'affidabilità e la sicurezza della comunicazione. Tali condizioni aggiuntive saranno indicate nell'avviso di convocazione. Quanto precede, non limita tuttavia il potere del presidente dell'assemblea di adottare le misure che ritiene più opportune al fine del regolare svolgimento dell'assemblea. I soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale si assumono ogni responsabilità in relazione al mancato o difettoso funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica utilizzati dagli stessi.
- 38.6. Il segretario dell'Assemblea provvederà a redigere un elenco delle presenze in relazione a ciascuna Assemblea Generale. L'elenco delle presenze conterrà, per ogni soggetto avente diritto di voto presente o rappresentato: il suo nominativo, il numero di voti esercitabili e, se del caso, il nominativo del proprio rappresentante. L'elenco delle presenze conterrà inoltre le informazioni di cui sopra per i soggetti aventi diritti di voto che partecipano all'Assemblea ai sensi dell'Articolo 38.4 o che abbiano espresso il proprio voto secondo le modalità di cui all'Articolo 39.2. Il presidente dell'assemblea può decidere che vengano inclusi nell'elenco delle presenze anche i nominativi e le altre informazioni relative agli altri soggetti presenti. La Società è autorizzata ad applicare le procedure di verifica che ritiene ragionevolmente necessarie per accertare l'identità dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale e, se del caso, l'identità e i poteri dei rappresentanti.
- 38.7. Gli Amministratori hanno il diritto di partecipare personalmente alle Assemblee Generali e di intervenire. Essi hanno altresì il diritto di esprimere il proprio parere nel corso dell'assemblea. Anche il Revisore Indipendente della Società è autorizzato a partecipare e intervenire alle Assemblee Generali degli Azionisti.

- 38.8. Il presidente dell'assemblea deciderà sull'ammissione all'assemblea di soggetti diversi da quelli menzionati nel presente Articolo 38.
- 38.9. La lingua ufficiale delle Assemblee Generali degli Azionisti sarà l'inglese.

Articolo 39. Diritto di Voto e Adozione delle Delibere.

- 39.1. Ogni Azione Ordinaria conferisce il diritto all'esercizio di un (1) voto. Ogni Azione a Voto Speciale A conferisce il diritto all'esercizio di un (1) voto, ogni Azione a Voto Speciale B conferisce il diritto all'esercizio di due (2) voti, ogni Azione a Voto Speciale C conferisce il diritto all'esercizio di tre (3) voti, ogni Azione a Voto Speciale D conferisce il diritto all'esercizio di quattro (4) voti, ogni Azione a Voto Speciale E conferisce il diritto all'esercizio di cinque (5) voti, ciascuna Azione a Voto Speciale F conferisce il diritto all'esercizio di sei (6) voti, ciascuna Azione a Voto Speciale G conferisce il diritto all'esercizio di sette (7) voti, ciascuna Azione a Voto Speciale H conferisce il diritto all'esercizio di otto (8) voti e ciascuna Azione a Voto Speciale I conferisce il diritto all'esercizio di nove (9) voti.
- 39.2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che i voti possano essere espressi prima dell'Assemblea Generale tramite mezzi di comunicazione elettronici o per corrispondenza. Tali voti saranno equiparati a quelli espressi durante l'Assemblea Generale. Tali voti non possono essere espressi prima della Record Date. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve indicare le modalità con cui gli Azionisti possono esercitare i propri diritti prima dell'assemblea.
- 39.3. Le schede bianche e i voti non validi saranno considerati come non espressi.
- 39.4. Il presidente dell'Assemblea deciderà se e in che misura i voti possano essere espressi oralmente, per iscritto, elettronicamente o per acclamazione.
- 39.5. Nel determinare il numero di voti espressi dagli Azionisti, il numero di Azionisti presenti personalmente o rappresentati, ovvero in quale misura il capitale sociale emesso sia rappresentato, non si terrà conto delle Azioni per le quali non è possibile esprimere per legge alcun voto.
- 39.6. Per quanto concerne l'Assemblea Generale degli Azionisti, tutte le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza più elevata. In caso di parità di voti, la proposta sarà respinta.
- 39.7. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, per quanto concerne le delibere dell'Assemblea Generale che possono essere adottate solo qualora sia rappresentata una certa parte del capitale sociale emesso, potrà essere convocata una seconda Assemblea Generale, nella quale dovrà essere rappresentata tale parte del capitale sociale emesso.

Articolo 40. Verbale.

- 40.1. I lavori delle Assemblee Generali saranno verbalizzati dal segretario dell'assemblea, o sotto la sua supervisione, e saranno approvati dal presidente e dal segretario dell'assemblea, che li firmeranno per conferma.
- 40.2. Tuttavia, il presidente della riunione può stabilire che venga redatto un verbale in forma notarile dei lavori dell'assemblea. In tal caso sarà sufficiente la firma congiunta del presidente.

Articolo 41. Assemblee Speciali.

- 41.1. Le assemblee dei titolari di Azioni Ordinarie, Azioni a Voto Speciale A, Azioni a Voto Speciale B, Azioni a Voto Speciale C, Azioni a Voto Speciale D, Azioni a Voto Speciale E, Azioni a Voto Speciale F, Azioni a Voto Speciale G, Azioni a Voto Speciale H o Azioni a Voto Speciale I ("**Assemblee Speciali**") si terranno ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione le convochi. Le disposizioni degli Articoli da 35.7 fino a Articolo 40 si applicano in via analogica, salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo.
- 41.2. Tutte le delibere delle Assemblee Speciali saranno adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi in relazione alle Azioni della relativa categoria, senza che sia richiesto alcun *quorum* costitutivo. In caso di parità di voti, la proposta verrà respinta.
- 41.3. Con riferimento a un'assemblea dei titolari di una categoria Azioni non quotate, il termine per la convocazione di tale assemblea è di almeno quindici (15) giorni e non si applica alcuna record date. Inoltre, qualora a tale Assemblea Speciale siano rappresentate tutte le Azioni in circolazione della relativa categoria, sarà possibile deliberare validamente anche nel mancato rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 41.1, purché tali delibere siano approvate all'unanimità.
- 41.4. Qualora l'Assemblea Generale adotti una delibera per la cui validità o attuazione è richiesto il consenso di un'Assemblea Speciale e qualora, al momento dell'adozione di tale delibera in Assemblea Generale, la maggioranza di cui all'Articolo 41.2 voti a favore della proposta in questione, il consenso dell'Assemblea di Categoria interessata si intende accordato.

SEZIONE 7. VARIE ED EVENTUALI.

Articolo 42. Legge Applicabile; Risoluzione delle Controversie.

- 42.1. L'organizzazione interna della Società e tutte le materie ad essa connesse sono disciplinate dal diritto olandese. Ciò include (i) la validità, la nullità e le conseguenze giuridiche delle delibere degli organi della Società; e (ii) i diritti e gli obblighi degli Azionisti e degli Amministratori in quanto tali.
- 42.2. Nei limiti consentiti dalla legge, le corti olandesi sono competenti per le materie di cui all'articolo 42.1, comprese le controversie tra la Società e i suoi Azionisti e Amministratori in quanto tali.
- 42.3. Le disposizioni del presente Articolo, relative agli Azionisti e agli Amministratori, si applicano anche ai soggetti che detengano o abbiano detenuto nei confronti della Società il diritto di acquistare Azioni, ai precedenti Azionisti, ai soggetti diversi dagli Azionisti che detengano o abbiano detenuto il diritto di partecipare alle Assemblee Generali non in qualità di Azionisti, agli Amministratori cessati e agli altri soggetti che ricoprano o abbiano ricoperto una qualsiasi carica in virtù di una nomina o designazione effettuata in conformità al presente Statuto.

Articolo 43. Modifica degli Articoli dello Statuto.

- 43.1. L'Assemblea Generale può adottare una delibera di modifica dello Statuto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Tale proposta deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.
- 43.2. In caso di proposta di modifica dello Statuto all'Assemblea Generale, una copia di tale proposta contenente il testo integrale della modifica proposta sarà depositata presso la sede della Società, a disposizione degli Azionisti e degli altri soggetti legittimati a partecipare alle Assemblee Generali, sino alla conclusione dell'assemblea. Inoltre, una

copia della proposta sarà gratuitamente messa a disposizione degli Azionisti e degli altri aventi diritto a partecipare alle Assemblee Generali dal giorno in cui è stata depositata sino alla data dell'assemblea.

Articolo 44. Scioglimento e Liquidazione.

- 44.1. La Società può essere sciolta ai sensi di un'apposita delibera adottata dall'Assemblea Generale. Le disposizioni di cui all'Articolo 43.1 si applicano per analogia. Nel caso in cui sia necessario presentare una proposta di scioglimento della Società all'Assemblea Generale, ciò deve essere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.
- 44.2. In caso di scioglimento della Società mediante delibera dell'Assemblea Generale, gli Amministratori saranno incaricati di procedere alla liquidazione delle attività della Società, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2:23 comma 2 del DCC.
- 44.3. Durante la liquidazione, le disposizioni del presente Statuto rimarranno in vigore per quanto possibile.
- 44.4. Il saldo rimanente a seguito del pagamento dei debiti della Società oggetto di scioglimento sarà versato ai titolari di Azioni Ordinarie proporzionalmente al numero complessivo di Azioni Ordinarie detenute da ciascuno di essi.
- 44.5. Successivamente alla liquidazione, i libri sociali e i documenti della Società dovranno rimanere in possesso del soggetto designato a tal fine dai liquidatori della Società per il periodo previsto dalla legge.
- 44.6. La liquidazione è altresì soggetta alle disposizioni del Capitolo 1, Volume 2 del DCC.